

OGGETTO	DECRETO "CURA ITALIA" - LE ULTERIORI MISURE
RIFERIMENTI	D.L. 18/2020 IN G.U. DEL 17/03/2020 – RF FL 051/2020 E 052/2020
CIRCOLARE DEL	19/03/2020

Sintesi: il D.L. 18/2020 (decreto "Cura Italia") reca disposizioni a favore di lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica in atto. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano le seguenti:

- *indennità per i professionisti, i lavoratori autonomi iscritti all'AGO e i dipendenti;*
- *proroga dei termini per l'adeguamento statutario da parte degli ETS e imprese sociali;*
- *estensione del fondo di solidarietà per i mutui prima casa anche ai professionisti e autonomi;*
- *incentivi fiscali per la cessione dei crediti deteriorati;*
- *premio ai lavoratori dipendenti;*
- *credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro;*
- *credito d'imposta per botteghe e negozi;*
- *incentivi fiscali per le erogazioni liberali;*
- *sospensione dei termini per le attività degli enti impositori e dei processi tributari;*
- *misure a sostegno della filiera della stampa:*
 - ✓ *bonus pubblicità;*
 - ✓ *credito d'imposta edicole;*
- *termine di convocazione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci;*
- *disposizioni in materia di servizi postali.*

INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI, AUTONOMI ISCRITTI ALL'AGO, LAVORATORI

Gli artt. 27-30 e 38 riconoscono una indennità forfettaria di € 600 riferita al mese di marzo ai seguenti soggetti:

ART.	INDENNITÀ
27	<ul style="list-style-type: none"> ▪ liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23/02/2020 ▪ e titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla precedente data che risultino: <ul style="list-style-type: none"> ✓ iscritti alla Gestione separata Inps (per i professionisti si tratta solo di quelli "senza cassa") ✓ e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (cioè versino i contributi "pieni")
28	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (IVS artigiani e commercianti): ✓ non titolari di pensione ✓ e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (es: spetta al commerciante che abbia una partita Iva come professionista)
29	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che: ✓ hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1/01/2019 e il 17/03/2020 ✓ non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.
30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ operai agricoli a tempo determinato che: ✓ non siano titolari di pensione ✓ nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
38	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo ✓ con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, ✓ e non titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.

Aspetti comuni alle citate indennità:

Aspetti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> non concorre alla formazione del reddito; 	
Erogazione	<ul style="list-style-type: none"> provvede l'Inps previa presentazione di apposita domanda l'indennità è riconosciuta nel seguito limite di spesa totale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ indennità di cui all'art. 27: € 203,4 milioni per l'anno 2020; ✓ indennità di cui all'art. 28: € 2.160 milioni per l'anno 2020; ✓ indennità di cui all'art. 29: € 103,8 milioni per l'anno 2020 ✓ indennità di cui all'art. 30: € 396 milioni per l'anno 2020; ✓ indennità di cui all'art. 38: € 48,6 milioni per l'anno 2020. 	<p>N.B.: dovrebbe trattarsi di un criterio cronologico (senza riparametrazione in base a tutte le richieste giunte)</p>
Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> il monitoraggio del limite di spesa spetta all'Inps che fornisce i dati al Ministero del lavoro e al MEF; solo con riguardo all'indennità ex art. 30, i dati saranno forniti solo al Ministero del lavoro; il raggiungimento del limite di spesa comporta la mnata adozione di altri provvedimenti di concessione. 	



Cumulo: le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

TERZO SETTORE (ART. 35)

L'art. 35 dispone alcuni differimenti dei termini per gli Enti del terzo settore.

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI: il decreto Cura Italia prevede il differimento del termine per l'adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore **dal 30 giugno 2020 al 31/10/2020**.



Nota: l'art. 101, co. 2, D.lgs. 117/2017 prevede che entro il **30/06/2020** (18 mesi dal 20/07/2017) gli Enti del Terzo settore già costituiti **possono modificare** i propri statuti al fine di **adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili** del D.lgs 117/2017 (o **introdurre clausole** che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria) avvalendosi dei quorum previsti per l'assemblea ordinaria.

TERMINE DI APPROVAZIONE DEI BILANCI PER L'ANNO 2020

I seguenti soggetti possono **approvare il bilancio entro il 31/10/2020**, anche in deroga alle disposizioni di legge, regolamento o statuto:

- **ONLUS** (ex art. 10 del D.lgs. 460/1997) iscritte negli appositi registri;
- **ODV** iscritte nei registri regionali e provinciali ex L. 266/1991;
- **APS** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali ex art. 7 della L. 383/2000.



Condizione per avvalersi del termine più lungo: la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ✓ ricada nel "periodo emergenziale" disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020: ✓ cioè nei sei mesi successivi al 31/01/2020.

PATRONATI (ART. 36)

Gli **istituti di patronato e di assistenza sociale**, considerando l'emergenza sanitaria, possono:

- **acquisire in via telematica**, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, il **mandato di patrocinio**; una volta cessata l'emergenza occorre regolarizzare il suddetto mandato prima di formalizzare la relativa pratica all'Inps;
- **ridurre gli orari di apertura al pubblico e modulare il servizio agli utenti**, assicurando l'apertura delle sedi solo qualora l'attività non risulti possibile con modalità a distanza;
- in deroga, **entro il 30/06/2020 comunicare** al Ministero del lavoro il rendiconto dell'esercizio 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché i dati dell'attività assistenziale svolta nel 2019 e quelli circa la struttura organizzativa in Italia e all'estero.

FONDO PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19 (ART. 44)

L'art. 44 prevede l'istituzione del "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" la cui finalità è quella di garantire il riconoscimento di un'indennità, nel limite di spesa di € 300 milioni per il 2020:

- per garantire misure di **sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi**
- che hanno **cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro** a causa dell'emergenza epidemiologica.



Attuazione: con uno o più DM saranno definiti i criteri di priorità, le modalità di attribuzione dell'indennità e l'eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria ex D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 103/1996.

AGEVOLAZIONI CONFIDI (ART. 51)

Viene prevista la possibilità per i **Confidi** (art. 112 TUB) di **dedurre i costi** sostenuti per il **funzionamento dell'Organismo** di cui all'art. 112-bis dai contributi per i fondi interconsortili.

CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (ART. 53)

Per sostenere per il 2020 il **credito all'esportazione** in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, il **MEF rilascia la garanzia dello Stato** in favore di SACE Spa.

FONDO DI SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA (ART. 54)

Viene previsto che per un **periodo di 9 mesi dal 17/03/2020**:

- ➔ sono **ammessi** ai benefici del **Fondo** (per l'accesso non è richiesta la presentazione dell'ISEE)
- ➔ anche i **lavoratori autonomi e liberi professionisti**.



Nota: gli stessi sono tenuti a presentare un'**autocertificazione che attesti di aver registrato**,

- in un trimestre successivo al 21/02/2020 ovvero nel periodo di tempo intercorrente tra la data della domanda e la suddetta data,
- una **riduzione del fatturato**, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria

Con successivo DM saranno disciplinate le misure di attuazione

Si noti che il recente DL 9/2020, all'art. 26, aveva già esteso l'intervento del fondo alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART. 55)

L'art. 55 **sostituisce l'art. 44-bis del D.L. 34/2019** che in precedenza recava misure fiscali per la promozione della crescita dell'Italia meridionale.

In particolare, viene previsto che nel caso in cui una **società provveda alla cessione onerosa**, entro il **31/12/2020**, dei **crediti** pecuniari che vanta **verso i debitori inadempienti**:

- ➔ può **trasformare in credito d'imposta**
- ➔ le **attività per imposte anticipate riferite alle seguenti componenti**:
 - ✓ **perdite fiscali** non ancora portate in diminuzione del reddito imponibile ex art. 84 del TUIR, alla data della cessione; la determinazione delle perdite avviene senza considerare i limiti al riporto previsti dal medesimo art. 84;
 - ✓ **importo del rendimento ACE eccedente il reddito complessivo netto** non ancora portato in deduzione o fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.



Nota: l'inadempimento ricorre quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 gg dalla data prevista.

ASPETTI	
Trasformazione in credito d'imposta	<ul style="list-style-type: none"> a tal fine, i suddetti componenti possono considerarsi per un ammontare massimo fino al 20% del valore nominale dei crediti ceduti; avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti; a decorrere da tale ultima data non è consentito al cedente, in relazione alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il computo in diminuzione dei redditi delle perdite; ✓ la deduzione o fruizione tramite credito d'imposta delle eccedenze del rendimento ACE rispetto al reddito complessivo.
Crediti ceduti	<ul style="list-style-type: none"> si possono considerare per un valore nominale massimo pari a € 2 miliardi, determinato considerando tutte le cessioni effettuate entro il 31/12/2020 dalle società legate da rapporti di controllo e dalle società controllate dal medesimo soggetto.
Componenti non iscritte in bilancio	<ul style="list-style-type: none"> la trasformazione in credito d'imposta è possibile anche per le attività per imposte anticipate riferibili alle suddette componenti non iscritte in bilancio.

I **crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione**, che non producono interessi, **possono essere**:

- utilizzati in **compensazione** nel mod. F24, senza limiti di importo
- chiesti a **rimborso**
- o essere ceduti a terzi (ex artt. 43-bis o 43-ter Dpr 602/73).



Nota: i crediti d'imposta si indicano in dichiarazione dei redditi e non concorrono a formare il reddito di impresa e la base imponibile IRAP.

La trasformazione in credito d'imposta richiede l'esercizio di una opzione (quella ex art. 11 D.L. 59/2016), che avrà effetto dall'esercizio successivo a quello in cui interviene la cessione dei crediti deteriorati.



Esclusioni: la disposizione non si applica

- ✓ a società per le quali sia stato accertato lo stato/rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi della legge fallimentare o del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- ✓ alle cessioni di crediti tra società che sono legate da rapporti di controllo ex art. 2359 del C.C. e alle società controllate dallo stesso soggetto.

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO E PMI (ART. 56)

Sono introdotte alcune misure agevolative a favore delle **microimprese e PMI**:

- che avevano ottenuto **prestiti o linee di credito** da **banche**/altri intermediari finanziari
- da **richiedere tramite specifica comunicazione** (corredata di autocertificazione di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità a causa dell'emergenza sanitaria):

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	REQUISITO	SOSPENSIONE FINO AL 30/09/2020
aperture di credito accordate "sino a revoca" e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti	esistenti al 29/02/2020	non possano essere revocati fino al 30/09/2020
restituzione dei prestiti non rateali	con scadenza anteriore al 30/09/2020	è rinvitata , senza alcuna formalità, fino al 30/09/2020 alle stesse condizioni (la proroga si estende agli elementi accessori)
pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti (leasing)		è sospeso fino al 30/09/2020 (le imprese possono accordarsi per la sospensione anche solo delle quote c/capitale, pagando, dunque, i soli interessi) Il piano di rimborso delle rate/canoni di leasing sospesi va riscadenziato di comune accordo, secondo modalità che non prevedano nuovi/maggiori oneri per entrambe le parti (es: allungamento del piano di ammortamento a parità di tasso)



Soggetti esclusi: imprese la cui esposizione debitoria siano classificata "deteriorata" al 17/03/2020.

Su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo ex art. 2, c. 100, lett. a), L. 662/96.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI (ARTT. DA 60 A 61)

Il Decreto prevede una serie di sospensione dei versamenti e degli adempimenti:

- il **differimento al 20/03/2020** dei versamenti di **qualsiasi tributo/contributo per qualsiasi contribuente**
- il **differimento al 31/05/2020** del versamento di **ritenute dipendenti/assimilati, Iva e contributi previdenziali/premi Inail** che scadono **tra l'8/03 ed il 31/03** per i soggetti con **ricavi/compensi nel 2019 non superiori a € 2.000.000**
- **qualsiasi adempimento fiscale** che cade **tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020 è differito al 30/06/2020**
- il mancato assoggettamento a ritenuta di compensi/provvigioni incassati tra il 17/03/2020 ed il 31/03/2020 da parte di contribuenti con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a € 400.000
- **l'estensione** (con modifiche) ad una serie di altri soggetti delle **norme agevolative** applicabili alle **imprese turistico ricettive ed agenzie viaggi** istituite dal DL 9/2020 (cd. "Decreto coronavirus").

Rinvio: per approfondimenti si rinvia alle [RF fl 051/2020](#) ed [RF fl 052/2020](#).

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63)

A favore dei titolari:

- ➔ **di redditi di lavoro dipendente** (art. 49, co. 1, TUIR - sono esclusi i pensionati)
- ➔ che dichiarano nel **periodo 2019** un **reddito complessivo non superiore a €40.000**
 - spetta un **premio per il mese di marzo 2020**
 - **pari a €100** da **rapportare al numero di giorni di lavoro svolti** nella propria sede di lavoro nel medesimo mese di marzo.

Regime del premio: il premio disciplinato come segue (analogamente al bonus 80 euro):

- **non è imponibile** ai fini reddituali
- il datore di lavoro
 - ✓ riconosce il premio a **partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile** e comunque nel termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine 2020
 - ✓ utilizza in compensazione nel mod. F24 l'importo erogato.



Nota: il datore di lavoro non sarà, in generale, a conoscenza del reddito complessivo del dipendente nel periodo 2019; sarà possibile attenda la consegna del mod. 730/mod. Redditi 2020 da parte di quest'ultimo prima di procedere all'erogazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

Con la finalità di incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro**, è riconosciuto un **credito d'imposta**, per il periodo d'imposta 2020, per le **spese relative alla sanificazione degli ambienti di lavoro**.

ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA	
Destinatari	▪ soggetti esercenti attività d'impresa, arte/professione
Misura	▪ è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro ▪ sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ogni beneficiario , nel limite complessivo di € 50 milioni per l'anno 2020.
Attuazione	▪ criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito sono stabiliti con apposito D.M.

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65)

L'art. 65 prevede il **riconoscimento**, per l'anno 2020, a favore dei **sogetti imprenditori**:

- ➔ di un **credito d'imposta**, utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24
- ➔ nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione** relativo al mese di **marzo 2020** di **immobili** rientranti nella **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe).

ESCLUSIONE: il credito d'imposta non si applica alle attività (di cui agli All. 1 e 2 Dpcm 11/03/2020):

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Attività delle lavanderie industriali	Farmacie
Altre lavanderie, tintorie	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Servizi di pompe funebri e attività connesse	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Ipermercati e Supermercati	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Discount di alimentari	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

INCENTIVI FISCALI ALLE DONAZIONI (ART. 66)

L'art. 66 prevede i seguenti incentivi alle erogazioni liberali effettuate **nell'anno 2020** finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria.

DONAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI: spetta una

- **detrazione del 30%**
- per un importo **non superiore a €30.000**

per le **erogazioni liberali** effettuate **in denaro o in natura** a favore di:

- ✓ Stato o enti pubblici territoriali (regioni province o comuni)
- ✓ enti/istituzioni pubbliche
- ✓ **fondazioni/associazioni riconosciute** senza scopo lucrativo

DONAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE:

- per le **erogazioni liberali in denaro/natura**
- si applica l'**art. 27 della L. 133/1999** (dettata per le erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica/altri eventi straordinari).
- per le erogazioni in natura si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 DM 28/11/2019.

Nota: in sostanza le erogazioni liberali:

- ✓ **in denaro:** sono deducibili dal reddito e dall'Irap senza limite di importo se operate per il tramite di soggetti specificamente individuati (ONLUS, fondazioni, associazioni sindacali e di categoria, ecc.)
- ✓ **in natura:** non si considerano destinate a finalità estranee ai fini dei redditi (ai fini Iva potrà applicarsi l'esenzione ex art. 10 n. 12 Dpr 633/72 o l'esclusione da Iva se si ricade nei beni ex L. 166/2016).

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ENTI IMPOSITORI (ART. 67)

Vengono **sospesi dall'8 marzo al 31/05/2020** i termini relativi alle attività:

- di **liquidazione** automatizzata e di controllo (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72)
- di **accertamento**
- di **riscossione**
- e di **contenzioso**

da parte degli Uffici degli enti impositori.

Gli Uffici sospendono, dunque, la notifica di:

- avvisi bonari
- cartelle di pagamento
- nonchè avvisi di accertamento

N.B.: la norma non fa riferimento agli accertamenti con adesione/mediazione

ISTANZE DI INTERPELLO: per il medesimo periodo sono **sospesi i termini** a favore degli Uffici:

- ✓ per fornire risposta alle istanze di interpello (es: per le "società di comodo")
- ✓ incluse quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'art. 11 L. 212/2000 (che disciplina il diritto di interpello) e dell'art. 2 Dlgs. 147/2015 (nuovi investimenti).

ISTANZE DI INTERPELLO PRESENTATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE

- **termini per la risposta e regolarizzazione**
- iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

ALTRE SOSPENSIONI: sono inoltre sospesi i termini di cui:

- all'art. 7, co. 2, D.lgs. 128/2015 (competenze e procedure relative al regime di adempimento collaborativo);
- all'art. 1-bis del D.L. 50/2017 (procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata);
- artt. 31-ter (accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) e 31-quater Dpr 600/73 (rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale)
- all'art. 1, co. 37-43, L. 190/2014 (procedure di Patent Box).

nonchè le risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, nonché le risposte alle istanze formulate ex art. 22 L. 241 ed art. 5 D.lgs. 33/2013.

Termini di prescrizione e decadenza: si applica l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 e, dunque:

- ✓ i termini di prescrizione/decadenza relativi all'attività degli uffici/agente della riscossione 31/12/2020
- ✓ sono prorogati fino al 31/12/2022.

SOSPENSIONE DEI CARICHI (ART. 68)

In relazione alle entrate tributarie o meno (cioè anche per pagamenti diversi dai tributi):

- per qualsiasi contribuente sono **sospesi i termini dei versamenti** che cadono tra **l'8/03/2020 ed il 31/05/2020**

derivanti da:


- **cartelle di pagamento** (nonché avvisi di accertamento direttamente esecutivi emessi sia dall'Agenzia delle Entrate)
- **avvisi di addebito** emessi dall'Inps o altri enti previdenziali/assicurativi
- **atti esecutivi** da parte degli **enti pubblici territoriali** (comuni, ecc.)

RIPRESA DEI VERSAMENTI: i versamenti oggetto di sospensione

- vanno effettuati in **unica soluzione entro il 30/06/2020**
- non spetta alcun rimborso di quanto già versato.

Nota: si ritiene che:

- ✓ siano differiti anche i termini relativi alle **cartelle di pagamento già oggetto di dilazione** ordinaria ex art. 19 c. 1 Dpr 602/73 (non quelli oggetto di dilazione straordinaria, ex co. 1-bis del citato art. 19)
- ✓ **non siano differiti** i termini degli **avvisi bonari** (rateizzati o meno), nonchè gli importi derivanti da **accertamento con adesione/mediazione** (rateizzati o meno), posto che la norma nulla dispone in merito.



ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO: è differito al **31/05/2020** il termine di versamento:

- della rata relativa alla rottamazione-ter che scadeva al 28/02/2020
- della rata relativa alla procedura di “saldo e stralcio” che scade al 31/03/2020.



Termini di prescrizione e decadenza: ai soggetti che si avvalgono della sospensione si applica l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 (v. par. precedente).

PROROGA DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI (ART. 69)

I termini per il **versamento del PREU** sugli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) e b), del TULPS e del **canone concessorio** in scadenza entro il 30/04/2020 sono **prorogati al 29/05/2020**.

Versamento delle somme dovute

- **può avvenire con rate mensili di pari importo**, con debenza degli interessi legali;
- **versamento della 1° rata:** avviene entro il 29/05 e le successive entro l'ultimo giorno del mese;
- **versamento dell'ultima rata:** avviene entro il 18/12/2020.

Per effetto della **sospensione dell'attività delle sale bingo** non è dovuto il **canone** ex co. 636, art. 1, L. 147/2013, a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.

Inoltre, sono **prorogati di 6 mesi i seguenti termini** le gare per l'affidamento da parte dell'ADM delle concessioni in scadenza in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza.

MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO E PESCA (ART. 78)

La norma prevede le seguenti misure:

- ➔ **l'aumento della percentuale dal 50 al 70% degli anticipi** spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai **contributi PAC** (art. 10-ter, co. 2, D.L. 27/2019);
- ➔ l'istituzione di un Fondo, per fronteggiare i danni derivanti dall'emergenza sanitaria e per assicurare la **continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, destinato, nei limiti delle risorse stanziare, alla copertura
 - ✓ degli interessi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti
 - ✓ e dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

Con uno o più DM saranno definiti criteri e modalità di attuazione del Fondo.

PROCESSI TRIBUTARI (ART. 83)

L'art. 1 del D.L. 11/2020 aveva disposto il **differimento delle udienze e la sospensione dei termini:**

- **nei procedimenti civili, penali, tributari**
- sino al **22/03/2020**.

Il D.L. 18/2020 modifica nuovamente detti termini (abrogando gli artt. 1 e 2 del citato D.L. 11/2020), disponendo che sono **sospesi dal 9/03/2020 al 15/04/2020:**

- ➔ tutte le **udienze** civili e penali, nonché la **decorrenza di tutti termini processuali** per il compimento di qualsiasi atto del procedimento civile e penale
- ➔ inclusi i **termini per la notifica del ricorso in 1° grado** innanzi alle **Commissioni tributarie** nonché per gli appelli in CTR/Cassazione
- ➔ nonché il termine di cui all'art. 17-bis, co. 2, del D.lgs. 546/1992 (**reclamo e mediazione**).



Nota: viene, infatti, disposto che (disposizione già prevista nell'abrogato art. 1 D.L. 11/2020):

- le disposizioni del citato art. 83 si applicano, in quanto compatibili
- anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

In attesa di chiarimenti, si ritiene che la sospensione **operi** in modo del tutto **analogo a quello del cd. "periodo feriale"**

Ad esempio, tale periodo di sospensione dovrebbe cumularsi con i 90gg di sospensione previsti in caso di richiesta di adesione da parte del contribuente.

MISURE PER SOSTENERE LA FILIERA DELLA STAMPA (ART. 98)

BONUS PUBBLICITÀ

Il **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali** ex art. 57-bis del D.L. 50/2017

→ è concesso, **limitatamente all'anno 2020**,

- ✓ alle stesse condizioni
- ✓ e ai medesimi soggetti ivi previsti,

→ nella **misura unica del 30%** del valore degli investimenti effettuati,

nel limite di spesa stabilito dal medesimo art. 57-bis e comunque nei limiti dei regolamenti dell'UE.

ULTERIORI ASPETTI:

- disposizioni applicabili per la concessione del credito: quelle previste dal DPCM 16/05/2018, per quanto compatibili;
- comunicazione telematica prevista dall'art. 5 del suddetto DPCM 16/05/2018:
 - ✓ per l'anno 2020 è presentata tra l'1/09 ed il 30/09/2020;
 - ✓ restano valide le comunicazioni inviate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31/03/2020.

CREDITO D'IMPOSTA EDICOLE

Con riferimento al credito d'imposta edicole istituito dalla legge di bilancio 2019 vengono previste le seguenti modifiche:

→ **misura massima del credito d'imposta:** €2.000 per l'anno 2019 e €4.000 per l'anno 2020;

→ **estensione, per l'anno 2020, del credito d'imposta:**

- il beneficio è previsto per le **imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono **giornali quotidiani e/o periodici a rivendite** situate
 - ✓ nei comuni con **una popolazione inferiore a 5.000 abitanti**
 - ✓ e nei **comuni con un solo punto vendita**
- e **può essere, altresì, parametrato agli importi spesi** per i servizi
 - ✓ di **fornitura di energia elettrica,**
 - ✓ **telefonici** e di **collegamento a Internet,**
 - ✓ nonché per quelli di **consegna a domicilio delle copie di giornali.**

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 103)

Ai fini del **computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi:**

→ **pendenti** alla data del **23/02/2020** o iniziati dopo tale data,

→ non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/04/2020.

I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi,

- in scadenza tra il 31/01 e il 15/04/2020,
- conservano la loro **validità fino al 15/06/2020.**

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili:

- anche ad uso non abitativo
- è **sospesa fino al 30/06/2020**.

LAVORO IN AGRICOLTURA (ART. 105)

La norma in esame interviene **sull'art. 74 del D.lgs. 276/2003** che stabilisce quanto segue:

- con riguardo alle **attività agricole** non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le **prestazioni** svolte da **parenti e affini sino al 6° grado** (*in luogo del 4° grado*)
- in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto o per moralità senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e esecuzione dei lavori.

ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ (ART. 106)

Viene previsto che:

- **in deroga all'art. 2364, c. 2, C.C.** (convocazione dell'assemblea ordinaria entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio) e **dall'art. 2478-bis C.C.** (termine del deposito del bilancio in presso la sede)
- le società:
 - **possono procedere alla prima convocazione dell'assemblea** di approvazione del bilancio **entro 180 gg** dalla chiusura dell'esercizio sociale
 - anche in deroga alle previsioni dello Statuto della società.



Nota: in sostanza il legislatore ha previsto che l'emergenza epidemiologica in atto costituisca, ex lege, una "particolare esigenza" per poter differire la convocazione nei 180 gg dalla chiusura dell'esercizio.

SEMPLIFICAZIONI: le società possono prevedere, anche in deroga alle previsioni dello Statuto:

- il **voto elettronico o per corrispondenza** (consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto), nonché l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- che **l'assemblea si svolga**, anche esclusivamente, mediante **mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, co. 4, 2479-bis, co. 4, e 2538, co. 6, C.C.;
- la **mancata necessità** che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Inoltre, viene previsto che le SPA quotate, banche popolari, le BCC, le società cooperative e le mutue assicuratrici, possono designare il rappresentante per le assemblee ordinarie/straordinarie.



Nota: quanto sopra si applica alle assemblee convocate entro il 31/07/2020, oppure entro la successiva data fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale.

SERVIZI POSTALI (ART. 108)

La norma in esame prevede, tra l'altro, che **dal 17/03/2020 e fino al 30/06/2020** per lo **svolgimento**

- del **servizio postale** relativo agli **invii raccomandati e assicurati** e alla **distribuzione dei pacchi** (co. 2, art. 3, D.lgs. 261/1999),
- nonché dei **servizi di notifica a mezzo posta** (L. 890/1982 e art. 201 del D.lgs. 285/1992)

gli **operatori postali** procedono alla **consegna dei suddetti invii e pacchi** tramite **preventivo accertamento** della presenza del **destinatario** o di **persona abilitata al ritiro**,

- ✓ senza **raccogliergli la firma** con successiva immissione dell'invio
- ✓ nella **cassetta della corrispondenza** dell'abitazione/ufficio/azienda, al piano o in altro luogo, presso lo stesso indirizzo, **indicato dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro**.



Nota: l'operatore postale appone la firma sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.